

(N. 2183)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POËT, FORMA e ATTAGUILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1967

Nuove norme in materia di concorsi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — La professione notarile è tuttora regolata dall'Ordinamento approvato con la legge 16 febbraio 1913, n. 89. Ciò, posto in rapporto alle mutate condizioni della odierna società e considerata l'indiscutibile esigenza che il notaio, il quale deve adeguare ai tempi l'esplicazione della sua funzione, sia posto in grado di operare con strutture moderne, rende evidente quanto sia vetusta e superata una legge informata alle condizioni sociali del primo decennio di questo secolo, e quanto ne urga, pertanto, una riforma.

In proposito l'aspetto forse di più immediata evidenza è che la società moderna impone la necessità di una sempre più profonda qualificazione professionale, il che postula, nel Notariato come in tutte le professioni, un moto di rinnovamento, di miglioramento qualitativo.

Il presente disegno di legge si innesta appunto in questa direttrice, in quanto vuole contribuire, attraverso la diminuzione degli attuali limiti di età per l'accesso al Notariato, ed una più obiettiva regolamentazione dei criteri selettivi nei concorsi di trasferimento, al miglioramento della professione

con il favorire da un lato l'acquisizione a quest'ultima di energie fresche di studio ed allo stesso tempo temperate da una univoca preparazione professionale, dall'altro un sereno adattamento delle energie professionali alle esigenze della popolazione.

Età per l'accesso al Notariato.

Come è noto, attualmente il limite di età per l'accesso al Notariato è fissato in 50 anni. Ciò favorisce, come l'esperienza conferma, il tentativo di accesso alla professione notarile da parte di persone ormai di età avanzata, talvolta provenienti da professioni od impieghi lontanissimi dal Notariato come qualità di lavoro, tal altra passate senza successo attraverso le più svariate occupazioni, in ogni caso presumibilmente per lungo tempo lontane dagli studi, molto spesso miranti al Notariato dopo essersi assicurate un trattamento minimo di pensione in altri impieghi. È inutile soffermarsi a considerare quanto tutto ciò sia deleterio per il generale interesse, che esige l'esercizio di una così delicata professione, qual è

quella notarile, soltanto da chi ad essa si è preparato con appassionata e prolungata dedizione.

D'altro lato, con il predetto limite di 50 anni, si rischia di tenere lontani dai concorsi notarili i giovani, pur preparati sia sul piano teorico che su quello pratico, in quanto troppo dura ed incerta si appalesa la lotta per emergere.

Tanto più ciò può comprendersi se si considera che l'età di 50 anni favorisce — dato purtroppo frequentemente riscontrato — un eccessivo affollamento di concorrenti, il che impedisce che i concorsi possano espletarsi in breve tempo ed impedisce altresì una loro maggiore frequenza.

Il limite di 35 anni appare in grado di eliminare gli inconvenienti segnalati e, di più, confrontato con l'ordinario limite di 30 anni, previsto per i pubblici concorsi, garantisce l'acquisizione, da parte degli aspiranti, di quella esperienza e specializzazione richieste in misura preponderante dalla complessità di questa professione.

Le considerazioni che precedono sembrano tali da giustificare in questa materia una legge stralcio al disegno e alla proposta di legge concernenti la riforma dell'Ordinamento del Notariato, attualmente pendenti in Parlamento, in modo che la prospettata riforma possa per questa parte più sollecitamente concretizzarsi.

Concorsi notarili di trasferimento.

Secondo il combinato disposto degli articoli 1 e 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, i posti di notaio che risultano vacanti sono messi a concorso fra notai in esercizio; esperito il concorso, le sedi ancora prive di titolare sono conferite mediante concorso per esame cui partecipano gli aspiranti notai.

In sostanza, con questo sistema, le sedi meno redditizie, o perchè improduttive da sempre o perchè depauperate da lungo abbandono, vengono assegnate ai notai che iniziano la professione, i quali, generalmente, dopo un primo periodo di attesa aspirano giustamente ad evadere per accedere a

posti ove maggiori si appalesano le fonti di lavoro. E nella realtà delle cose, pertanto, che il concorso per trasferimento rappresenti una tappa obbligata della vita professionale; se si pone mente altresì all'interesse generale connaturato allo spiegamento delle funzioni notarili, si comprende come sia delicato e degno della massima considerazione il problema di trovare un giusto equilibrio fra le aspirazioni del singolo e le esigenze della collettività.

Il problema non risulta invece adeguatamente avvertito dall'attuale disciplina legislativa, che affida la esplicazione dei concorsi per trasferimento agli uffici burocratici della pubblica Amministrazione, limitandosi ad indicare i criteri di massima per la scelta dei vincitori.

Ciò ha dato luogo talvolta a contestazioni circa la legittimità dell'operato dell'Autorità amministrativa, contestazioni spesso portate all'esame del Consiglio di Stato, il quale anche recentemente ha creduto opportuno ribadire che « ai fini del trasferimento dei notai l'Amministrazione è tenuta a dar corso ad una regolare procedura concorsuale con tutte le caratteristiche che la costante e concorde giurisprudenza amministrativa ha attribuito a tale tipo di procedimento, con particolare riguardo all'esame e al giudizio sull'ammissibilità dei concorrenti, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, alla elencazione dei titoli posseduti da ciascuno dei candidati e alla comparazione in concreto dei concorrenti sulla base dei criteri fissati, con la susseguente formazione della graduatoria » (Consiglio di Stato - Sezione IV - 6 maggio 1964, n. 439).

L'esigenza di rivedere il sistema è stata avvertita fin da quando si è iniziato a parlare di riforme della legge istituzionale del 1913, giudicata vetusta rispetto alla realtà sociale, come documentano anche le recenti iniziative legislative attualmente pendenti in Parlamento.

La necessità di una riforma della disciplina concorsuale, peraltro, si presenta in termini di così pressante urgenza, da ritenere inopportuno attendere che essa trovi giusta soluzione nell'ambito di una riforma

più generale, la cui attuazione si presume dilazionata nel tempo, per comprensibili motivi.

Il testo che si propone è caratterizzato da un triplice ordine di innovazioni che si possono così sintetizzare:

1) la previsione tassativa dei titoli di esame e la fissazione in limiti predeterminati del relativo punteggio;

2) la creazione di una Commissione esaminatrice, organo collegiale di natura tecnica, la cui esistenza è prevista come necessaria in ordine a tutti i concorsi pubblici e la cui attuale mancanza, con attinenza ai concorsi notarili, è da considerarsi come singolare, affermazione questa ribadita anche dal Consiglio di Stato (Sezione IV - 19 febbraio 1960, n. 123);

3) la pubblicità di ogni graduatoria, attuata con il consentire agli interessati di prenderne visione.

Venendo ad un esame più analitico del testo, si è ritenuto, all'articolo 2, più congruo con il nuovo sistema affidare alla istituenda Commissione di esame la valutazione della opportunità di non tener conto delle domande dei concorrenti che abbiano a loro richiesta conseguito un trasferimento nel biennio antecedente, dato che in questa valutazione possono incidere gli stessi titoli presentati dai concorrenti.

L'articolo 3 elenca i titoli che possono essere presi in considerazione e ne stabilisce previamente il punteggio: esso rappresenta nell'economia del provvedimento la parte di maggiore spicco.

Sulla scorta della passata esperienza, viene data all'anzianità di servizio ed all'ordine di classificazione nella graduatoria del concorso per esame il maggior risalto nella valutazione in discorso, trattandosi di titoli che assommano in sé la triplice caratteristica di essere posseduti da tutti i concorrenti, di riassumere i due fondamentali poli intorno ai quali ruota la vita professionale, ovverosia la preparazione teorica e l'esperienza pratica e, infine, di essere suscettibili di una estesa graduazione.

La valutazione dell'ordine di classificazione in graduatoria, anziché del punteggio

ottenuto dai singoli concorrenti, trae origine dalla constatazione che i criteri con i quali vengono valutati i concorrenti nelle prove di esame sono spesso in funzione di vedute personali dei commissari, e pertanto variabili, mentre, d'altro canto, succede talvolta che il punteggio venga espresso in relazione al numero ed al livello dei concorrenti stessi.

La norma di cui alla lettera l), che prevede la concessione di un punto per la precedente decennale residenza o per l'attuale triennale esercizio nel distretto ove trovasi il posto da conferire, ubbidisce al principio di dare rilievo, in una professione come quella notarile fondata prevalentemente sul rapporto personale di fiducia col cliente, alla provenienza del notaio dal distretto ove egli intende trasferirsi.

Degna di menzione anche la norma contenuta nella lettera n), ove si è ritenuto di dare considerazione alle certificazioni circa l'operosità, l'estimazione, la condotta professionale in genere, provenienti dai Consigli notarili, organi che, per essere preordinati ad una funzione di vigilanza sul decoro professionale nell'ambito del distretto, appaiono in grado di poter acquisire tutti quegli elementi atti a giudicare il comportamento professionale dei notai e le valutazioni precedenti che vi si riconnettono.

La graduata fissazione del punteggio in relazione alle varie categorie di titoli elencati nelle restanti lettere dell'articolo 3 è informata al criterio di dare adeguato riconoscimento a chi obiettivamente, per avere conseguito titoli legali, svolto corsi, superato esami, dimostra di aver acquisito particolare preparazione teorica.

L'articolo 4 è inteso ad evitare che la Commissione esaminatrice non possa operare una scelta per avere i concorrenti raggiunto lo stesso punteggio.

Gli articoli 6 e 7 hanno lo scopo di inserire, per ragioni di materia, nel contesto del disegno di legge, norme che trovano attualmente contenuto nel regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, e che regolano la ipotesi eccezionale in cui un distretto notarile viene ad essere smembrato nella sua com-

posizione: si vuole in questo modo favorire il trasferimento del notaio, avente sede nel distretto smembrato, onde consentirgli la possibilità di mantenere intatto il rapporto con la precedente clientela.

La norma di cui all'articolo 8 è in relazione alla revisione decennale della tabella. Il provvedimento di revisione, pur ricorrente nel tempo, ogni volta che si attua è destinato ad incidere in misura eccezionale nella distribuzione delle sedi: ragione vuole, pertanto, che l'equilibrio sia ricostituito favorendo in massimo grado la possibilità di contatto tra notaio e cliente, con il consentire alla Commissione esaminatrice di dare prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto ove trovasi la sede da conferire.

L'articolo 9 regola la composizione e il funzionamento della Commissione esaminatrice. L'esiguo numero dei componenti (tre

membri) è garanzia di funzionalità, la cui necessità resta maggiormente giustificata dal fatto che molto frequenti sono in pratica questi concorsi. La sua composizione, poi, informata a criteri di assoluta garanzia di obiettività, di preparazione e di conoscenza dei problemi e delle esigenze della categoria, appare in grado di assicurare un ottimo svolgimento del lavoro affidatole.

L'articolo 10 prevede l'aumento della tassa di concorso, attualmente stabilita in lire 1.500, onde consentire allo Stato di far fronte alle maggiori spese connesse con il funzionamento della Commissione esaminatrice.

L'articolo 12 abroga le norme relative agli autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili nelle isole e nelle località isolate, divenute ormai un inutile meccanismo di fronte allo sviluppo dei mezzi di comunicazione e all'aumento dei posti di notaio con l'ultima revisione della tabella notarile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni 35 alla data del decreto che bandisce il concorso ».

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Per i primi due concorsi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma è aumentato a 40 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

Art. 2.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di tre anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al capoluogo sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

È in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 9 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

Art. 3.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della presente legge, sono i seguenti:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

b) nel caso di nomina conseguita in concorso per esame, l'ordine di classificazione nella graduatoria dei vincitori del concorso stesso, in ragione di un ventesimo di punto per ogni persona che ha avuto un punteggio inferiore, con un massimo di 10 punti;

c) nel caso di nomina conseguita in concorso per titoli, la nomina stessa, in ragione di un punto;

d) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

e) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle Università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

f) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 3 punti;

g) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera e);

h) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

i) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giu-

risprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di mezzo punto, non cumulabile con altri punti di cui alla presente lettera *i*), e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *d*) e *h*);

l) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di un punto;

m) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 3 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9;

n) l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili anche da certificazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti.

Art. 4.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

b) dall'aver ricoperto cariche negli Organi del notariato;

c) dall'aver esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;

d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;

e) dalla condizione di coniuge e di parente entro il terzo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

f) dalla situazione di famiglia.

Art. 5.

La Commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cin-

que anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione.

Art. 6.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti previsti nel comma secondo e, a parità, dalla anzianità di esercizio nel distretto precedente.

Art. 7.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferi-

mento in soprannumero perchè non si sono verificate le condizioni previste nei comma secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la Commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Art. 9.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La Commissione è composta dal Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal Direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

Art. 10.

Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione di cui al precedente articolo 9 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1778, modificato dall'articolo unico della legge 14 ottobre 1959, n. 937, è aumentata a lire 5.000.

Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della Commissione non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di Corte d'appello.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1936, numero 1666, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 42, parte finale del secondo comma, e 93, primo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative agli autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.